ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Patti parasociali nelle Srl

TITOLO: CONTENUTO, TIPOLOGIA, LIMITI E DURATA DEI PATTI PARASOCIALI

DOTT. ENNIO FRANZOIA

25 gennaio 2023

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

EVOLUZIONI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI DEI PATTI PARASOCIALI

- PATTI PARASOCIALI: CONVENZIONI ESTRANEE ALLA SOCIETA'
- CODICE DEL 1865: NO VOTO COME "MERCE DI SCAMBIO"

  NO PATTI CON LIMITE/RINUNCIA AL VOTO
- CODICE CIVILE DEL 1942:POSSIBILE SEPARAZIONE VOTO/AZIONE
- CASSAZIONE 20/9/1995 N. 9975:

• VALIDITA' DEL PATTO DI SINDACATO – SEPARAZIONE DEL PIANO "SOCIALE" E "PARASOCIALE";

• DURATA INDETERMINATA: DISFAVORE

I PATTI PARASOCIALI NELL'ORDINAMENTO

ART. 122 TUF (D.LGS 58/1998)

1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:

a) comunicati alla Consob;

b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;

c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;

d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7.

5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:

a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;

b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;

c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);

d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società.

d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

5 bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341 bis e 2341 ter del codice civile.

5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2. (*3% del capitale o, per le PMI, 5% del capitale*)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

I PATTI PARASOCIALI NELL'ORDINAMENTO:

ART. 2341-BIS c.c.

I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;

b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;

c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

COMPARAZIONE DEL REGIME DEI PATTI PARASOCIALI TUF E CODICE CIVILE

TUF (ARTT. 122 E 123)

- OGGETTO
- FATTISPECIE SPECIFICHE PREVISTE
- OBBLIGHI DI PUBBLICITA'
- NULLITA' – SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO
- DURATA (ART. 123 TUF)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

COMPARAZIONE DEL REGIME DEI PATTI PARASOCIALI TUF E CODICE CIVILE CODICE CIVILE (ARTT. 2341-BIS E 2341-TER)

- OGGETTO
- FATTISPECIE SPECIFICHE PREVISTE
- OBBLIGHI DI PUBBLICITA'
- NON APPLICAZIONE
- SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO
- DURATA (ART. 123 TUF)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

PATTI PARASOCIALI: FATTISPECIE CODICE CIVILE

- CONVENZIONI DI VOTO
- SINDACATI DI BLOCCO
- PATTI DI CONCENTRAZIONE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

PATTI PARASOCIALI E STATUTO

- PATTO PARASOCIALE: COLLEGATO UNILATERALMENTE ALL'ATTO COSTITUTIVO E ALLO STATUTO DELLA SOCIETA';
- IL PATTO RISENTE DELLE VICENDE CHE RIGUARDANO L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO;
- NON VALE IL CONTRARIO: L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO RIMANGONO INSENSIBILI ALLE VICENDE DEL PATTO.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

APPLICAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI NELLE SRL

- SRL. NESSUNA NORMA DEL CODICE CIVILE NE' RINVIO ALLE NORME DELLE SPA;
- ART. 2468, 3' COMMA. DIRITTI PARTICOLARI AI SOCI. INAPPLICABILITA' O INUTILITA' DEI PATTI PARASOCIALI??
- ART. 3 COMMA 1 LETT. a) L. DELEGA N. 366/2001: prevista estensione dell'applicabilità di fattispecie contrattuali previste solo per le SPA;
- NON OBBLIGHI DI PUBBLICITA': ACCORDI OCCULTI

Riferimenti

Dott. Ennio Franzoia
Relatore
ennio.franzoia@studiofranzoia.it